



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE 1^ CIVILE - RG 3298/08

composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. Ersilio Secchi

Presidente

Dott. ssa Maria Rosaria Sodano

Consigliere

Dott.ssa Carla Romana Raineri

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado di appello promossa da:

L'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane s.p.a., rappresentato e difeso degli avv.ti omissis, giusta delega a margine della comparsa di costituzione in primo grado

Appellante

G. I. s.p.a., rappresentata e difesa omissis, giusta procura in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2006, la G. II. s.p.a. (da ora, anche solo, G.) conveniva in giudizio l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (da ora, anche solo, I.C.B.P.I. o l'Istituto) chiedendo che venisse accertata la responsabilità del predetto Istituto, ex art. 2043 c.c., e, per l'effetto, disposta la condanna dello stesso al pagamento della somma complessiva di euro 160.000,00, a titolo di risarcimento del danno causato dal mancato pagamento di un assegno circolare, dichiarato regolare dalla banca al momento del versamento e poi non pagato, poiché risultato contraffatto e trafugato, in quanto facente parte di una partita di moduli in bianco di assegni circolari, smarriti dall'I.C.B.P.I.

Deduceva l'attrice, in fatto, che:

- in data 3 luglio 2006 il sig. Gp. Z., presidente della G., società operante nel settore tessile con sede in omissis, provincia di omissis, veniva contattato telefonicamente da un signore presentatosi con il nome di L. E. e qualificatosi quale legale rappresentante della ditta individuale "M. di Ic. A." con sede in Sa., provincia di Salerno;
- che tale sig. E. comunicava al sig. Z. che intestataria della succitata ditta "M." era la sorella, e che aveva ricevuto dalla stessa l'incarico di contattare la società G. al fine di concludere un contratto di fornitura avente ad oggetto diversi capi di abbigliamento in stock da distribuire nei 23 punti vendita della ditta "M." siti in provincia di Salerno;

- che, sempre nel corso della conversazione telefonica, tale sig. E. riferiva al sig. Z. di aver notato la ditta G. in occasione della mostra omissis di Firenze;

- che al primo contatto telefonico ne seguirono altri, sempre tra i medesimi interlocutori, ad esito dei quali le parti concordavano di incontrarsi in data 8.7.2006 alle ore 12.30 presso la sede sociale della G.;

- che al predetto incontro presero parte il sig. E., accompagnato da un signore rimasto ignoto, e, per la ditta G., il sig. Domenico S., nipote del presidente della società ed il sig. Mario Sca., dipendente addetto al magazzino, il quale presenziò all'intera trattativa;

- che il sig. E., visionata la merce, selezionò quella di suo interesse concordandone il prezzo.

- che l'accordo prevedeva che il sig. E. avrebbe inviato la settimana successiva al perfezionamento del contratto un automezzo per ritirare la merce prescelta, ed in quella sede sarebbe stato pagato il prezzo pattuito tramite dazione di assegno circolare per l'importo concordato emesso dalla Banca della Campania, filiale due di omissis;

- che, prima di addivenire alla conclusione del contratto, la G., come sua prassi, acquisì informazioni relative alla ditta acquirente e che, all' esito delle indagini effettuate, risultò che la "M." era soggetto solvibile, cosicchè nulla ostava alla conclusione dell'accordo;

- che, in data 10.7.06, la G. contattò telefonicamente il sig. E. comunicandogli la quantità di capi che era disposta a vendere tra quelli selezionati dallo stesso E., ovvero 1136 abiti in tessuti di varia natura e composizione e 657 giacche in tessuti di varia natura e composizione;
- che il prezzo venne convenuto in euro 80 per ogni abito ed euro 60 per ogni giacca oltre IVA, il tutto per il prezzo complessivo arrotondato di euro 156.000,00;
- che, concluso l'accordo, il sig. E. chiese che i capi venissero imballati in scatole da 25 pezzi ciascuna;
- che il 13 luglio 06, alle ore 12,40 circa, si presentò presso la sede della G. tale A. Gdi. di Napoli, riferendo di essere incaricato di ritirare la merce e di consegnare la busta contenente l'assegno circolare;
- che l'assegno circolare era contenuto in una busta gialla commerciale sigillata e vistata a cavallo dei lembi di chiusura;
- che il sig. Gp. Z., presidente della G., ricevuta la busta, ne estrasse il contenuto, costituito da altra busta recante l'intestazione della Banca della Campania Agenzia n. 2 di via omissis;
- che, all'interno della seconda busta, si trovava l'assegno circolare recante il numero di serie 53-52036330, emesso in data 12.7.2006 dalla stessa agenzia indicata in busta, intestato alla G. I. s.p.a., non trasferibile, per l'importo di 156.000,00 euro;

- che, ricevuto il titolo, e verificata la sua apparente regolarità, il sig. Z. provvedeva alla consegna della merce;
- che, alle operazioni di consegna, presero parte i sig.ri Mario Sc e Antonino D., entrambi dipendenti della ditta G.;
- che, intorno le ore 15.00, alla riapertura pomeridiana delle banche, il nipote del presidente della G. si recò, portando con se l'assegno, presso l'Istituto San Paolo di Torino, agenzia di V. C., al fine di effettuare il versamento;
- che la direttrice della filiale, dott.ssa Cu., unitamente al dott. Paglia, funzionario dell'Istituto di credito, verificò che il titolo non recasse anomalie, alterazioni o contraffazioni e, ritenendo lo stesso regolare, ne autorizzò il versamento (cfr. doc. 2 dell'odierna appellata);
- che, solo dopo aver avuto il benestare dalla banca, il sig. Z. autorizzò l'autista del veicolo a lasciare la sede della G. con la merce al seguito (cfr. doc. 3 produzione primo grado, parte appellata);
- che il giorno seguente, 14.7.2006, il San Paolo di Torino, sede di Enna, in persona del dott. Op. e la filiale di V., in persona della dott.ssa Cu., comunicarono alla G. che l'assegno circolare era insoluto, perché contraffatto o oggetto di furto;
- che in data 18 luglio l'I.C.B.P.I. comunicava al San Paolo che l'assegno circolare in oggetto, negoziato a mezzo stanza di compensazione del 14.07.06, era stato "*trafugato e contraffatto nella numerazione*" e "*facente*

parte di un plico di moduli in bianco inviati dalla tipografia alla banca della Campania come da allegata denuncia” (cfr. doc. 4 produzione primo grado, parte appellata).

La ricostruzione dei fatti operata dalla G. non sono stati contestati in giudizio.

Costituisce in ogni caso circostanza pacifica che l’assegno circolare insoluto, consegnato alla ditta G., facesse parte di una partita di moduli in bianco di assegni circolari personalizzati per la Banca della Campania, sottratti all’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane s.p.a., e che tale assegno fosse stato abusivamente messo in circolazione, dopo essere stato debitamente compilato.

La ditta G. sporgeva denuncia penale al Comando dei Carabinieri di Enna, assistita dall’avv. Francesco Impellizzeri, e chiedeva alla Banca d’Italia, filiale di Enna, se l’assegno fosse già presente nell’archivio del CAI (cfr. doc. 5 produzione primo grado, parte appellata).

Dai controlli effettuati risultava che l’assegno *de quo* non era presente in archivio tra quelli segnalati come smarriti, sottratti o bloccati (cfr. doc. 6 produzione primo grado, parte appellata).

La stessa Banca d’Italia non era al corrente del fatto che l’Istituto Centrale Banche Popolari avesse smarrito una partita di moduli in bianco di assegni circolari.

Accertato che l'assegno costituiva cosa pertinente al reato, ne veniva disposto il sequestro dai Carabinieri di Enna.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna iscriveva nel registro degli indagati L. E. e A. Gdi., da identificare, per i reati di cui agli artt. 81,110,61 n. 7, 640 e 648 c.p. ai danni del sig. Gp. Z., nella qualità di presidente della società G..

In data 3 agosto la sig.ra A. Ic., titolare della ditta "M. di Ic. A.", con sede in Sa. (Sa) in via Giovanni XXIII n. 41, trasmetteva alla G. un proprio atto notorio con il quale dichiarava di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la società G. I. s.p.a. e di non avere alle proprie dipendenze soggetto di nome E. L., né di conoscere alcun soggetto con quel nome (cfr. doc. 7 produzione primo grado, parte appellata).

I moduli di assegno circolare smarriti dall'I.C.B.P.I., vistati dallo stesso Istituto, erano stati abusivamente utilizzati anche in altre parti d'Italia: segnatamente, in provincia di Firenze, venivano poste essere due truffe con le medesime modalità.

2. L'I.C.B.P.I. si costituiva in giudizio, contestando il fondamento della domanda attrice.

3. Il Tribunale, con sentenza n. 7469/2008, accoglieva la domanda della G., condannando l'Istituto al pagamento della somma di euro 160.000,00 oltre interessi legali dalla domanda ed oltre rifusione delle spese legali.

4. Avverso tale sentenza, l'Istituto ha proposto appello, con contestuale istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, articolando i motivi di gravame che verranno di seguito compiutamente esaminati.

Ha resistito alla impugnazione la G. istando per la conferma della impugnata sentenza.

Verificata la regolarità del contraddittorio e rigettata la istanza ex art. 283 c.p.c., la Corte ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

L'incombente è stato differito in ragione della intervenuta sostituzione del Consigliere relatore e della conseguente ristrutturazione dei ruoli.

Alla udienza del 30.10.2012 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivo di appello: Sulla pubblicità data alla sottrazione dei moduli

L'I.C.B.P.I. è stata ritenuta responsabile ex art. 2043 c.c. nei confronti del prenditore (ditta G.), per non aver dato adeguata pubblicità al furto dei propri moduli di assegni circolari e per non aver previsto e adottato tutti gli strumenti di cautela opportuni nel trasferimento dei suddetti documenti.

Giova sul punto premettere che l'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista.

Caratteristica peculiare dell'assegno circolare è la sua sicurezza: esso è emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato (dunque da un ente dotato di idonea solidità economica sottoposto al controllo dello Stato) che assume un'obbligazione cambiaria diretta verso il prenditore, e per lui verso il portatore legittimo del titolo, per il pagamento della somma iscritta sul modulo. L'istituto bancario, a sua volta, è garantito dal fatto che l'assegno circolare non viene emesso se la relativa provvista non esiste già sotto forma di deposito presso la banca, o se non viene versata in contanti al momento stesso dell'emissione.

Stante la peculiare struttura dell'assegno circolare, esso costituisce un mezzo di pagamento estremamente sicuro e, dunque, particolarmente diffuso nella prassi commerciale.

A ciò deve aggiungersi che il pagamento dell'assegno circolare può essere effettuato presso tutte le succursali, filiali ed agenzie della banca emittente, nonché presso tutti i suoi corrispondenti, talché il prenditore od il portatore non hanno l'onere di rivolgersi direttamente alla sede ove l'emissione è avvenuta.

L'odierna appellata ha ricevuto in pagamento della propria merce un assegno circolare emesso dalla Banca della Campania e vistato dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane s.p.a. per l'importo di 156.000 euro. Tale assegno faceva parte di una partita di blocchetti di moduli di assegni circolari a stampa predisposti ai sensi dell'art. 85 r.d. 21 dicembre 1933, n.

1736, personalizzati per la Banca della Campania, smarriti dall'I.C.B.P.I. e successivamente abusivamente riempiti e utilizzati come normali assegni circolari.

Come statuito da una costante giurisprudenza, l'istituto di credito che subisce il furto o lo smarrimento di propri moduli in bianco di assegni, ha l'obbligo di dare idonea pubblicità all'evento, risolvendosi tale omissione nella violazione di un obbligo giuridico di impedire il prevedibile uso illecito dei titoli (*ex multis* Cass. 14 ottobre 1992, n. 11207; Trib. Milano 18 febbraio 1991, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, 549, App. Milano, 30 novembre 1984; Cass. 9 aprile 1982, n. 2208).

Si riporta, sul punto, la citata massima della Suprema Corte:

Sez. 3, Sentenza n. 11207 del 14/10/1992 (Rv. 478912)

Presidente: Bile F. Estensore: De Rosa G. P.M. Martinelli A. (Parz diff) omissis

(Cassa con rinvio, App. Roma, 26 maggio 1988).

148026 Responsabilità civile - Colpa o dolo - In genere - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Configurabilità - Condizioni - Furto di moduli di assegni circolari spediti a mezzo del servizio postale - Responsabilità risarcitoria della banca verso il prenditore - Esonero - Condizioni.

L'obbligo giuridico di impedire l'evento, la cui inosservanza, a norma dell'art. 40 cod. pen., equivale a cagionarlo, può nascere, oltre che da una norma di legge e da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, il che si verifica quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto tale diritto, in conseguenza di un fatto illecito posto in essere da terzi, ma inseritosi in una serie causale che ha avuto origine da una sua attività lecita, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione. Pertanto, nel caso di furto di

moduli di assegni circolari spediti a mezzo del servizio postale, la Banca per sottrarsi a responsabilità risarcitorie verso il prenditore, non può esimersi, avuto riguardo al pericolo di una loro falsificazione, dall'obbligo di dare all'accadimento adeguata pubblicità diretta alla generalità dei possibili prenditori degli assegni falsificati, onde prevenire al massimo il pericolo di inganno per la pubblica fede e tutelare conseguentemente i diritti dei terzi.

Incombeva, dunque, alla banca il dovere giuridico, connesso anche all'obbligo di assicurare la regolarità e l'affidabilità del servizio pubblico da essa svolto, di dare "adeguata" pubblicità al furto dei moduli che già recavano le indicazioni necessarie per la loro compilazione, compresa l'intestazione della banca emittente, il numero di serie, ecc.,

L'Istituto Centrale non ha provveduto in modo adeguato a rendere conoscibile ai terzi l'avvenuto smarrimento dei propri moduli di assegno circolare.

Ed invero, l'I.C.B.P.I. s.p.a. non ha innanzitutto trasmesso agli istituti di credito una comunicazione contenente gli estremi dei moduli di assegno circolare, personalizzati per la Banca della Campania, oggetto di smarrimento.

Smarrimento che, invero, ha interessato, non uno, bensì "*un plico di moduli in bianco*" di assegni circolari di taglio sino a 250.000 euro ciascuno.

La circostanza che l'I.C.B.P.I. non abbia trasmesso alle banche una comunicazione contenente gli estremi dei moduli smarriti è provata dal fatto che l'Istituto San Paolo di Torino, agenzia di V. C., al momento di ricevere l'assegno circolare intestato alla ditta G. per il versamento sul c.c.,

non ha rilevato alcuna anomalia, autorizzandone, di conseguenza, il versamento.

L'appellante deduce di aver provveduto a denunciare lo smarrimento dei moduli di assegno circolare all'autorità giudiziaria e a pubblicare la notizia del furto sul quotidiano "Corriere della Sera".

Se da un lato è pacifico che la sola denuncia penale non è affatto idonea a rendere conoscibile ai terzi l'avvenuto furto o smarrimento dei moduli (App. Torino, 22 dicembre 1979, Cass. 9 aprile 1982, n. 2208, *cit.*), sotto altro profilo deve rilevarsi come non possa dirsi adempiuto, nella specie, quell'onere di "adeguata" pubblicità che incombeva sull'I.C.B.P.I.

Stante l'affidamento pieno ed incondizionato di cui nella pratica commerciale godono gli assegni circolari, comunemente accettati da tutti come mezzo di pagamento, la semplice pubblicazione di un mero trafiletto su un quotidiano (nella specie, Corriere della Sera) non può stimarsi strumento idoneo al fine di prevenire il pericolo di inganno per la pubblica fede.

Dalle tabelle Audipress 2006 prodotte agli atti, emerge, in primo luogo, che il Corriere della Sera ha una scarsa diffusione in Campania ed in Sicilia.

Peraltro, anche se il Corriere della Sera dovesse stimarsi quotidiano atto a rendere conoscibile al pubblico l'evento, non appare revocabile in dubbio che le modalità adoperate non siano, invece, idonee al fine: il trafiletto *de quo*, redatto con caratteri microscopici e collocato indistintamente insieme

ad altri annunci sotto la rubrica “enti pubblici ed altre istituzioni” non può certo essere definito una “inserzione ben visibile”.

Né può legittimamente rimproverarsi alla G. di non aver acquistato ed analizzato minuziosamente il Corriere della Sera il giorno in cui venne pubblicato il trafiletto e, cioè il 7 dicembre 2005, laddove si consideri che il titolo è stato posto all’incasso presso la banca negoziatrice nel luglio 2006 e che, ancora a tale data, la stessa banca negoziatrice non era stata informata della sottrazione degli assegni, tant’è che autorizzò il versamento.

Nel caso in esame, dunque, la *culpa in omittendo* imputabile all’Istituto oggi convenuto assume, nell’eziologia dell’evento dannoso subito dalla ditta G., il ruolo di causa efficiente.

II Motivo di Appello: La negligenza dell’I.C.B.P.I. nella scelta del sistema di trasporto dei titoli- Inammissibilità della domanda in quanto tardiva

Preliminarmente deve osservarsi che l’accertamento in punto responsabilità sotto questo profilo non necessita di una apposita domanda.

Il G. di primo grado, nel valutare il complessivo comportamento della odierna appellata nella vicenda de quo, ha inteso valorizzare anche questo aspetto, nell’ottica di una dedotta responsabilità ex art. 2043 c.c.

Non può, dunque, ritenersi che la pronuncia sia affetta da ultrapetizione, né che il G. di primo grado abbia statuito su una domanda tardivamente

proposta, essendo stato affrontato questo profilo di responsabilità, dalla difesa della G., solo nella comparsa conclusionale.

Nel merito, invece, la doglianza risulta destituita di fondamento.

L'Istituto convenuto ha sostenuto che i moduli trafugati erano stati affidati per il trasporto ad un corriere espresso e, durante il trasferimento, sottratti da ignoti.

La diligenza di un istituto di credito, al pari di chi esercita istituzionalmente e professionalmente una determinata attività, è una diligenza “qualificata” e si estende a tutte le operazioni inerenti all'esercizio della attività, fra cui il servizio di trasferimento di documenti, per il quale incombe l'obbligo di adottare tutti gli strumenti di cautela opportuni per garantire la sicurezza del trasporto.

Va peraltro osservato che l' I.C.B.P.I. non è nuovo ad episodi del genere, avendo subito, in pregresse occasioni, il furto di moduli di assegni circolari, consegnati per il trasporto a vettori non specializzati.

E giova, al riguardo, riportare un significativo passaggio della sentenza del Tribunale di Milano del 18 febbraio 1991 (già citata nelle difese di primo grado), in cui si legge che *“è emerso che il medesimo Istituto in numerose occasioni nel corso degli anni precedenti l'episodio incriminato, aveva subito analoghi furti di moduli in bianco ad opera di criminali che avevano assalito furgoni anche dello stesso corriere cui aveva affidato il trasporto pure in questo caso, e che per di più si era poi fatto sostituire da qualcun*

altro. Si deve ritenere pertanto che la diligenza nella scelta degli strumenti, che già avrebbe richiesto di usare più opportune cautele, avrebbe dovuto essere resa ancora più accorta proprio per il ripetersi sistematicamente di quegli episodi e perciò appare sicuramente colpevole, perché contrario a quel dovere, l'aver ugualmente usato di una modalità di trasporto che si era già dimostrata inadeguata e con collaboratori non professionali all'altezza dei compiti loro affidati".

La Corte ritiene di riportarsi alle considerazioni sopra riportate. Considerazioni che appaiono tanto più condivisibili, quanto più si consideri che l'odierna appellata non ha mutato il proprio (negligente) comportamento neppure a seguito degli analoghi precedenti che hanno condotto alla affermazione della sua colpevole responsabilità.

III Motivo di appello: sulla quantificazione della condanna

L'appellante lamenta che il G. di prime cure avrebbe pronunciato la condanna per la somma di € 160.000,00, laddove risulta documentato che l'assegno circolare in contestazione recava l'importo di 156.000,00

Sotto questo, ed unico profilo, l'appello risulta fondato.

Il G. di primo grado non ha giustificato la maggiorazione dell'importo che ha costituito oggetto della sua condanna, né la odierna appellante ha dedotto la sussistenza di una diversa causa di attribuzione patrimoniale.

IV Motivo di appello: La asserita negligenza della G.

L'appellante deduce la responsabilità esclusiva/concorrente della G. nella causazione dell'evento dannoso.

Secondo l'Istituto appellante, infatti, la società attrice non avrebbe prestato la necessaria diligenza nello svolgimento delle trattative e nella conclusione dell'affare con il sedicente legale rappresentante della ditta "M.".

Rileva, in particolare, l'appellante come il sig. E. non avrebbe potuto ricoprire la carica di rappresentante della ditta "M." perché la ditta, in quanto "individuale", è *"costituita da un unico soggetto che, contemporaneamente e inevitabilmente, ne è l'unico legale rappresentante"*.

Siffatta argomentazione è, all'evidenza, priva di pregio giuridico.

Ed invero, la nozione di "ditta individuale" non postula – come erroneamente sostenuto – la unipersonalità dell'attività economica.

Il titolare di un'impresa commerciale, infatti, nello svolgimento dei suoi affari può avere la necessità di servirsi dell'attività di altro o altri soggetti e tale esigenza viene soddisfatta attraverso l'istituto della rappresentanza commerciale che, come è noto, si traduce nelle figure dell'istitore, del procuratore e del commesso.

Non deve sorprendere, dunque, che il sig. E. si sia qualificato quale istitore della sig.ra A. Ic., imprenditore commerciale titolare della ditta "M.".

Tale circostanza è talmente fisiologica e connaturata ai rapporti commerciali che il legislatore non ha ritenuto necessaria la pubblicità della procura institoria per la sua validità; l'iscrizione di essa nel registro delle imprese assolve unicamente alla funzione di rendere opponibili ai terzi le limitazioni alla rappresentanza dell'institore la quale, in assenza di pubblicità, si presume generale (*ex art. 2206 c.c.*).

Del pari priva di pregio è l'osservazione secondo cui la G. avrebbe dovuto insospettirsi per la diversità di cognome del sig. E. con la millantata "sorella", sig.ra Ic..

La diversità del cognome ben poteva essere giustificata dal fatto che la stessa, con il matrimonio, avesse assunto il cognome del marito ed in ogni caso non sembra legittimo ipotizzare, nell'ambito di una trattativa commerciale, la necessità di riscontri di carattere anagrafico.

Al contrario, la diligenza della odierna appellata non appare revocabile in dubbio laddove si consideri che la stessa ha accettato un mezzo di pagamento considerato fra i più sicuri (assegno circolare) ed ha provveduto alla consegna della merce solo dopo aver verificato presso la propria Banca la regolarità del titolo posto all'incasso.

V Motivo di appello: sulla contraffazione del titolo.

Parte appellante sostiene che il modulo di assegno circolare abusivamente compilato e consegnato alla G. sarebbe stato contraffatto ad opera dei

truffatori. Tale circostanza sarebbe idonea – a suo avviso– a interrompere il nesso di casualità.

L'argomentazione non convince per diversi ordini di ragioni.

In via preliminare, in quanto la dimostrazione della asserita contraffazione del titolo avrebbe dovuto formare oggetto, nel corso del giudizio, di una precisa richiesta istruttoria formulata dall'Istituto, volta alla verifica dell'esistenza di una effettiva manomissione del documento.

Dunque, la corrispondenza del titolo prodotto al modulo trafugato dall'Istituto non può certamente essere esclusa sulla base di una dichiarazione proveniente da una parte e priva di qualsiasi riscontro.

In secondo luogo poiché dall'esame *ictu oculi* del titolo non è riscontrabile sullo stesso alcuna manomissione o abrasione di sorta.

In terzo luogo in quanto la assenza di rilievi da parte della banca negoziatrice, al momento in cui l'assegno è stato versato sul conto della G., esclude, in radice, che possa imputarsi alla parte una colpevole negligenza nella mancata rilevazione di possibili contraffazioni.

La G., come più volte ricordato, all'atto di ricevere l'assegno circolare, ha richiesto alla propria banca di verificare la regolarità del titolo e soltanto dopo aver appreso dalla filiale del San Paolo che l'assegno risultava regolare ha consentito la consegna della merce.

Quanto, infine, al rilievo secondo cui la contraffazione riferita ad uno dei numeri identificativi dell'assegno (da 52035330 a 52036330) ne avrebbe

comunque impedito la identificazione, attraverso la consultazione presso la C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria), va osservato che fatto determinante, nell'eziologia dell'evento, non è la non rilevata (né rilevabile) contraffazione del titolo, bensì l'omessa comunicazione "adeguata", da parte dell'Istituto, del furto (unitamente alla colpa nella scelta del vettore per il trasporto). Dal che, consegue, anche, l'irrilevanza delle deduzioni istruttorie svolte sul punto dalla appellante.

Alla stregua delle suesposte considerazioni va conclusivamente confermata la ritenuta responsabilità dell'ICBPI in ordine alla vicenda di cui è causa.

L'importo della condanna disposta dal G. di primo grado dovrà, tuttavia, essere ridotto ad € 156.000,00; importo sul quale decorreranno i soli interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stato proposto appello principale, ovvero incidentale, in ordine agli accessori del credito, quanto a natura e decorrenza.

Le spese del grado, ritenuta assorbente la soccombenza della odierna appellante, vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 140/2012.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n.7469/08 resa dal Tribunale di Milano, riduce l'importo della condanna disposta in primo grado alla somma capitale di € 156.000,00, ferme restando le restanti statuizioni;

condanna l'appellante a 4/5 delle spese processuali del presente grado, liquidata tale quota in favore della parte appellata in 150.00 per esborsi ed € 11.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, e dichiara interamente compensato fra le parti il restante 1/5.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 23.1.2013.

IL CASO.it